

.....

(timbro lineare dell'ente)

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI:

PULIZIA EDIFICI COMUNALI

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Cassano Spinola, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Giacomo Tofalo

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Giacomo Tofalo

COMUNE DI CASSANO SPINOLA	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	Pag. 3
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO		

S O M M A R I O

NORME GENERALI

CAPO I – OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Art. 2 – Durata e valore del contratto

Art. 3 – Nomenclatura

CAPO II – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 4 – Garanzie a corredo dell'offerta

Art. 5 – Garanzie di esecuzione e coperture assicurative

CAPO III – CONTRATTO

Art. 6 – Domicilio dell'appaltatore

Art. 7 – Conoscenza delle condizioni di appalto

Art. 8 – Osservanza di leggi, regolamenti e del capitolato speciale di appalto

Art. 9 – Disciplina del Subappalto

Art. 10 – Pagamenti

Art. 11 – Recesso

Art. 12 – Risoluzione del contratto

CAPO IV – NORME DI SICUREZZA

Art. 13 – Sicurezza sul luogo di lavoro

Art. 14 – Norme di sicurezza generali

CAPO V – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME FINALI

COMUNE DI CASSANO SPINOLA	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	Pag. 4
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO		

Art. 15 – Transazione

Art. 16 – Arbitrato

Art. 17 – Interruzione del servizio

Art. 18 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore

Art. 19 – Accesso agli atti e divieto di divulgazione

Art. 20 – Spese e tasse

Art. 21 – Adeguamento dei prezzi

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

CAPO VI

Art. 22 – Mezzi e attrezzature

Art. 23 – Personale

Art. 24 – Orari di servizio

Art. 25 – Variazioni delle prestazioni

Art. 26 – Servizi occasionali

Art. 27 – Prodotti e attrezzature

COMUNE DI CASSANO SPINOLA	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	Pag. 3
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO		

NORME GENERALI

CAPO I – OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento in gestione del servizio di:

pulizia dei locali della Sede Municipale, dell'Ambulatorio Medico, della sede della Protezione Civile, della Biblioteca, della Palestra delle Scuole Elementari e dei bagni pubblici.

2. Il servizio di cui sopra ha le seguenti caratteristiche principali:

SEDE MUNICIPALE

- spazzamento locali, spolveramento mobili e suppellettili **(2 volte alla settimana)**;
- lavaggio, con disinfettante, pavimenti, comprese le scale **(2 volte alla settimana)**;
- lavaggio, con disinfettante, bagni **(2 volte alla settimana)**;
- svuotamento cestini **(2 volte alla settimana)**;
- lavaggio vetri e porte **(1 volta al mese)**;

AMBULATORIO MEDICO, SEDE PROTEZIONE CIVILE, BIBLIOTECA, PALESTRA, SPOGLIATOI E BAGNI

- pulizia: **(1 volta ogni 2 mesi)**;
- lavaggio vetri e porte: **(1 volta ogni 2 mesi)**;

SPOGLIATOI MAGAZZINO COMUNALE

- lavaggio bagni: tutti i giorni **(2 volte alla settimana)**;

CENTRO ESTIVO

- **tutti i giorni della settimana**, solo per il periodo di attività del centro estivo la cui durata prevista è di 6 settimane all'anno:
 - o spazzamento locali, spolveramento mobili e suppellettili;
 - o lavaggio, con disinfettante, bagni;
 - o svuotamento cestini:
- **due giorni alla settimana** solo per il periodo di attività del centro estivo la cui durata prevista è di 6 settimane all'anno:

COMUNE DI CASSANO SPINOLA	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	Pag.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO		4

- o lavaggio, con disinfettante, pavimenti, comprese le scale;
- **una volta ogni quindici giorni:**
 - o lavaggio vetri e porte;;
- Per il restante periodo dell'anno, **una volta al mese:**
 - o Pulizie generali;

BAGNI PUBBLICI A SERVIZIO DEL GIOCO DELLE BOCCE E AREA GIOCHI CIRCOSTANTE

- lavaggio: **1 volta alla settimana.**

Art. 2 – DURATA E VALORE DEL CONTRATTO.

1. Il contratto ha la durata di anni **1 (uno)** con decorrenza dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, ed un valore stimato complessivo di **€ 10.000,00**, diconsi euro **diecimila** al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), calcolata in applicazione dell'art. 29 del codice dei contratti, comprensivo degli oneri per la sicurezza stimati in **€ 300,00**, non soggetti a ribasso, **rinnovabile allo stesso prezzo.**

2. Entro due mesi dalla scadenza del contratto l'Amministrazione accerta la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il rinnovo del contratto e, ove verificata tale sussistenza, né dà comunicazione al contraente

3. L'amministrazione comunale ha la facoltà di anticipare o ritardare, con un minimo di 60 giorni la decorrenza del contratto, con conseguente variazione della scadenza.

Art. 3 – NOMENCLATURA.

1. In relazione al combinato disposto:
- dell'art. 3, comma 10, del codice dei contratti;
 - dell'allegato 2 e dell'allegato 9, punto 6.c.

vengono individuati come dal prospetto che segue gli elementi relativi alla nomenclatura.

Cate- gorie	Denominazione	Numero di riferimento CPC	Numero di riferimento CPV	Importo presun- to
14	SERVIZI DI PULIZIA DEGLI EDIFICI			10.000,00

COMUNE DI CASSANO SPINOLA	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI	Pag.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	COMUNALI	5

CAPO II – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 4 – GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA. *(cauzione provvisoria – Art. 75 del codice dei contratti)*

1. L’offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.

2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti con versamento sul c.c.p. **15481153** intestato a **COMUNE DI CASSANO SPINOLA** con la seguente causale: “Cauzione provvisoria per l’appalto del **“servizio di pulizia degli edifici comunali”** o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.

3. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere validità di centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

7. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

8. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del codice dei contratti, qualora l’offerente risultasse affidatario.

9. Nel caso di affidamento diretto ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett a) del Regolamento comunale di esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con D.C.C. 53 del 20/12/206, il soggetto interpellato, a discrezione del Responsabile del Procedimento, prima dell’affidamento definitivo, potrà presentare direttamente la cauzione definitiva di cui al successivo articolo 5.

Art. 5 – GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. *(cauzione definitiva – Art. 113 del codice dei contratti)*

1. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per

COMUNE DI CASSANO SPINOLA	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI	Pag.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	COMUNALI	6

cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, di documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 5 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dalla scadenza del contratto.

6. Si applica il comma 7 del precedente art. 4.

7. L'assuntore del servizio è tenuto inoltre a presentare polizza RCO contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio e danni al personale, all'Ente e a terzi, per la durata dell'appalto e per un valore non inferiore a € 500.000.

COMUNE DI CASSANO SPINOLA	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	Pag. 7
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO		

CAPO III – CONTRATTO

Art. 6 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE.

1. L'appaltatore, ai fini dell'appalto della gestione del servizio deve eleggere domicilio nel territorio comunale, anche presso lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta, che debbono dare il loro consenso.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal responsabile unico del procedimento, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta del servizio oppure presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

Art. 7 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.

1. L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica, da parte dell'appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle forniture e noli richiesti, la possibilità di poter utilizzare prodotti locali in rapporto ai requisiti richiesti, l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione ai prezzi offerti.

2. A tal fine l'impresa deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto, contestualmente all'offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal bando e/o dall'invito per la partecipazione alla gara.

Art. 8 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.

1. L'appalto è regolato - oltre che dalle norme del presente capitolato speciale - anche dal Codice dei Contratti e da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti ivi compresi quelli comunali, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto e di gestione di servizi.

2. L'appaltatore - con la firma del contratto - dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma, e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.

3. In particolare l'appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:

a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanate durante l'esecuzione del contratto relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie del genere, la disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, per combattere le malaria, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sull'assunzione della manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, sui disabili, ecc;

b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;

c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali, comunali, dalle amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi il servizio, restando contrattualmente convenuto che - anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni - egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'amministrazione appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del rapporto;

COMUNE DI CASSANO SPINOLA	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	Pag. 8
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO		

d) delle leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, D.Lgs. 2 giugno 1998, n. 252 e loro successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.

1. Ai sensi dell'art. 118, comma 1, del codice dei contratti, le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio il servizio. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Trova applicazione l'art. 116 dello stesso codice dei contratti.

2. Il servizio è subappaltabile o affidabile a cottimo per una quota non superiore al 30% dell'importo del contratto.

3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che i concorrenti all'atto dell'offerta, abbiano indicato le parti che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di cui alla lettera d) del presente comma;

d) che l'affidatario del subappalto o del cottimo, sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 39 del codice dei contratti;

e) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1990 n. 575, e successive modificazioni.

4 E' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

5. L'impresa aggiudicataria deve praticare - per i servizi affidati in subappalto - gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).

6. L'impresa che si avvale del subappalto e del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

COMUNE DI CASSANO SPINOLA	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	Pag. 9
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO		

7. I servizi affidati in subappalto o cottimo non possono formare oggetto di ulteriore subappalto o cottimo.

8. È fatto obbligo all'affidatario di comunicare, alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del servizio affidato.

Art. 10 – PAGAMENTI.

1. Il corrispettivo dell'appalto sarà versato in rate mensili posticipate entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture.

2. Per il ritardato pagamento si applicano le sanzioni previste per le opere pubbliche.

3. Ai sensi dell'art. 5 della Legge 25 gennaio 1994, n. 82, l'Amministrazione procede al pagamento del corrispettivo dovuto, previa esibizione, da parte dell'Impresa appaltatrice, della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Art. 11 – RECESSO.

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi eseguiti e del valore dei beni utili esistenti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

Art. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'assuntore del servizio sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

2. In relazione al disposto dell'art. 1456 del codice civile il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni:

- a) mancato inizio del servizio appaltato alla data stabilita;
- b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto;
- c) interruzione non motivata del servizio.

3. Nel caso di risoluzione, l'assuntore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

4. Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del codice civile.

COMUNE DI CASSANO SPINOLA	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	Pag. 10
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO		

CAPO IV – NORME DI SICUREZZA

Art. 13 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili a tutte le lavorazioni.

3. L'appaltatore è obbligato ad osservare altresì il **DUVRI allegato** al presente capitolato, per il servizio in oggetto.

Art. 14 – NORME DI SICUREZZA GENERALI.

1. Il servizio appaltato deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'assuntore del servizio è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene.

3. L'assuntore del servizio predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'assuntore del servizio non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

COMUNE DI CASSANO SPINOLA	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI	Pag.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	COMUNALI	11

CAPO V – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME FINALI

Art. 15 – TRANSAZIONE.

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

Art. 16 – ARBITRATO.

1. Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono deferite ad arbitri.

2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal codice dei contratti e, in particolare, dall'art. 241.

Art. 17 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO.

1. In caso di scioperi o di eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere od influire, in maniera sostanziale sul normale espletamento del servizio, l'Amministrazione Comunale e/o Appaltatrice dovranno in reciprocità darne avviso con anticipo di almeno 48 ore.

2. Trovano applicazione le norme che disciplinano il rapporto in caso di sciopero.

Art. 18 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE.

1. In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, sono interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto miglior offerente in sede di gara.

Art. 19 – ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE.

1. L'accesso agli atti ed il divieto di divulgazione sono disciplinati dall'art. 13 del codice dei contratti.

2. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono comunque sottratte all'accesso le relazioni riservate del responsabile unico del procedimento.

Art. 20 – SPESE E TASSE.

1. Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione scritturazione, bolli e registrazione del contratto d'appalto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione sono a carico dell'assuntore.

COMUNE DI CASSANO SPINOLA	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	Pag. 12
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO		

Art. 21 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI.

1. In relazione al disposto dell'art. 115 del codice dei contratti, la revisione periodica dei prezzi viene così disciplinata:

1° Nessuna revisione può essere accordata per le variazioni verificatesi dal giorno della stipula del contratto al 31 dicembre dello stesso anno.

2° Ai fini dell'adeguamento, in aumento o in diminuzione, si considerano le variazioni superiori al dieci per cento rilevate alla data del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno successivo.

3° La richiesta di adeguamento dovrà essere notificata al comune esclusivamente a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 60 giorni dalla pubblicazione, nella gazzetta ufficiale, degli elenchi di cui all'art. 7, comma 5, del codice dei contratti e sarà relativa alle sole voci aventi una variazione superiore al 10% con esclusione della parte il cui ritardo sia imputabile all'assuntore.

4° I conguagli saranno erogati entro 60 giorni dalla richiesta.

5° Alle forniture successive saranno applicati i nuovi prezzi.

COMUNE DI CASSANO SPINOLA	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	Pag. 13
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO		

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

CAPO VI

ART. 22 – MEZZI E ATTREZZATURE

1. Per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'appalto, l'assuntore dovrà disporre di idoneo materiale.
2. Tutte le attrezzature di proprietà dell'appaltatore destinate in permanenza al servizio attivo dovranno essere perfettamente funzionanti.

ART. 23 – PERSONALE

1. Per l'adempimento di tutte le obbligazioni conseguenti all'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore dovrà utilizzare tutto il personale necessario ai fini del perfetto espletamento del servizio.
2. Tutto il personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, dovrà tenere un contegno serio e corretto.
3. Il personale dipendente dall'appaltatore dovrà essere capace e fisicamente idoneo.
4. L'appaltatore potrà, nell'interesse dei servizi espletati, variare le qualifiche del personale, senza che ciò costituisca diritto a richiedere al Comune l'eventuale maggiore onere che ne derivasse.
5. Il personale addetto dovrà essere sottoposto a vaccinazione antitetanica e antitifida ed a tutte le visite previste dalla medicina preventiva del lavoro.
6. Nei riguardi del personale alle proprie dipendenze l'appaltatore sarà tenuto alla completa osservanza di tutte le disposizioni e norme contenute nel C.C.N.L. della categoria, accordi interconfederali, regionali, locali ed aziendali, nonché le disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, ferie, assicurazioni sociali, ecc.
7. Farà pure carico all'appaltatore, per il personale alle proprie dipendenze, il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti all'invalidità, alla vecchiaia, agli infortuni, alle malattie, alla disoccupazione, ecc.
8. Si intendono a carico dell'appaltatore e compresi nel corrispettivo gli oneri per il trattamento di fine rapporto che il personale matura alle sue dipendenze e che dovrà essere corrisposto all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

ART. 24 – ORARI DI SERVIZIO

1. Tutti i servizi oggetto dell'appalto dovranno essere svolti in orari diversi da quelli di servizio per non intralciare il normale svolgimento.

ART. 25 – VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI

1. In caso di maggiori o minori prestazioni verificatesi in corso dell'appalto, conseguenti all'aumento o alla diminuzione dei locali serviti, saranno apportate conseguenti percentuali variazioni, in più o in meno, da definire in contraddittorio tra le parti.

COMUNE DI CASSANO SPINOLA	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	Pag. 14
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO		

2. La variazione del corrispettivo sarà applicata dal primo del mese successivo alla variazione della prestazione, constatata con apposito verbale di consistenza, redatto in contraddittorio.

ART. 26 – SERVIZI OCCASIONALI

1. In caso di ricorrenze speciali, manifestazioni, ecc. e, comunque per l'espletamento di qualsiasi servizio analogo a quelli concessi ma non previsto nel presente capitolato, il Comune potrà richiedere interventi di pulizia straordinaria.
2. I compensi per tali servizi occasionali saranno stabiliti di volta in volta di comune accordo tra le parti a preventivo sulla base di criteri e parametri predeterminati in sede di presentazione di specifica offerta.

ART. 27 – PRODOTTI E ATTREZZATURE

L'appaltatore dovrà utilizzare per l'esecuzione del servizio attrezzature, anche macchine pulitrici, quando l'ampiezza dei locali lo richiede, conforme alle norme infortunistiche vigenti.

I prodotti di consumo dovranno essere conformi alla normativa igienico-sanitaria vigente, e tale da non comportare alterazione dello stato di conservazione dei pavimenti, mobili, ecc.. L'Amministrazione si riserva il diritto di chiedere la sostituzione dei prodotti che a suo insindacabile giudizio possono arrecare danni.

Le attrezzature, macchine e prodotti di pulizia sono a totale carico della Ditta aggiudicataria.